

L'IMPAIRMENT TEST SEMPLIFICATO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Bilancio e revisione, 2 / 2021, p. 23

L'IMPAIRMENT TEST SEMPLIFICATO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

di Alessandro Savoia^[*]

Nelle imprese di minori dimensioni l'implementazione dell'impairment test può risultare una procedura complessa, di non semplice applicazione, nonché onerosa. Tuttavia, il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta segnando le prospettive reddituali di queste imprese, non solo con riferimento all'anno appena concluso, ma anche per quanto riguarda gli anni a venire. Tutto ciò può rappresentare un indicatore di perdite durevoli di valore per le voci iscritte tra le immobilizzazioni che dovranno essere attentamente monitorate dal redattore del bilancio.

Sommario: **Valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali: aspetti generali - Il procedimento dell'impairment test - L'approccio semplificato - Aspetti comuni e divergenze con la procedura ordinaria - Determinazione della perdita durevole di valore con l'approccio semplificato - Il ripristino di valore**

Valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali: aspetti generali

Non vi è dubbio che il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta continuando ad avere rilevanti riflessi negativi sul contesto economico e sull'operatività delle imprese.

Tutto ciò si è tradotto non solo in un peggioramento dei risultati reddituali del 2020, ma ragionevolmente porterà per talune imprese anche ad una revisione delle prospettive economiche degli anni a venire.

Ancorché l'attenzione del redattore del bilancio sia posta sulle evidenze contabili dell'anno appena concluso, non si può trascurare l'effetto che anche i minori risultati attesi possono avere sempre sul bilancio dell'esercizio 2020 incidendo questi ultimi sulla determinazione delle c.d. perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Un tema complesso ed allo stesso tempo delicato, appena sfiorato nei bilanci del 2019, si vedrà nel prosieguo, dal COVID-19, grazie anche all'intervento chiarificatore dell'Organismo Italiano di Contabilità della scorsa primavera^[1].

La fattispecie delle perdite durevoli di valore è disciplinata dall'art. 2426, comma 1, n. 3, del

c.c., il quale prevede che "l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) [ossia al costo di acquisizione, N.d.R.] deve essere iscritta a tale minor valore".

Ispirandosi alla prassi contabile internazionale dello IAS 36 il legislatore italiano ha introdotto nel sistema codicistico l'obbligo in capo al redattore di bilancio di accertare, al termine di ogni esercizio l'esistenza, di perdite durevoli di valore quale risultato di quel particolare procedimento tecnico-contabile conosciuto anche come *impairment test*. Il redattore di bilancio è quindi chiamato a esaminare costantemente e periodicamente il valore di carico delle immobilizzazioni al fine di verificare se il valore recuperabile tramite l'uso del bene nel processo produttivo, o tramite la vendita dello stesso, è tale da garantirne ancora la possibilità di recupero, e quindi la permanenza nell'attivo dello stato patrimoniale.

Limitando in questa sede l'analisi alla procedura di *impairment* delle immobilizzazioni materiali e immateriali^[2] si ricorda in via preliminare come l'art. 2426, comma 1, n. 1, del c.c. preveda in via generale che le voci classificate nell'ambito delle immobilizzazioni materiali e immateriali siano iscritte in bilancio al costo di acquisto, o di produzione, con la precisazione che nel costo di acquisto devono essere computati anche i costi accessori.

Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali così determinato deve quindi essere ripartito in modo sistematico, in ogni esercizio, in relazione con la residua possibilità di utilizzazione delle stesse, attraverso il procedimento dell'ammortamento.

Il legislatore consente pertanto di sospendere taluni costi, i quali potranno essere iscritti nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale, evitando in tal modo di farli partecipare in misura piena alla determinazione del

risultato dell'esercizio.

Ciò potrà tuttavia intervenire solo quando, in base al principio della competenza economica e della continuità aziendale, si potrà prevedere con una certa ragionevolezza che tali costi potranno essere recuperati tramite l'uso, o la vendita dei beni o servizi cui si riferiscono. Diversamente tali costi non potranno essere capitalizzati.

Detto in altri termini, il legislatore ha posto i criteri generali per la misurazione delle attività immobilizzate, siano esse materiali che immateriali, in funzione del valore che le stesse possono realizzare sul mercato o internamente alla struttura aziendale attraverso il loro utilizzo.

Il procedimento dell'impairment test

Il procedimento tecnico-contabile previsto nel sistema codicistico delle norme sul bilancio attraverso il quale è possibile determinare la svalutazione di un'immobilizzazione a seguito di una perdita durevole di valore, trae origine dall'applicazione del c.d. *test* di *impairment* disciplinato originariamente dalla prassi contabile internazionale nell'ambito dello IAS 36.

Per poter effettuare il *test* il redattore di bilancio deve disporre oltre che del valore contabile dell'immobilizzazione anche di altri parametri, quali il suo *fair value* e il valore d'uso.

Si ricorda, sommariamente, come con il concetto di *fair value* s'intenda il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Mentre con valore d'uso si intende invece quel valore determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile.

Il procedimento in commento prevede che un'attività non possa essere iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale ad un valore contabile superiore al suo valore recuperabile, inteso quest'ultimo come il più elevato tra il suo *fair value*, al netto degli oneri di vendita ed il suo valore d'uso.

Il ragionamento che deve compiere l'estensore del bilancio è pertanto il seguente:

- a) calcolare il *fair value*, al netto dei costi di vendita, del bene in questione;
- b) calcolare il suo valore d'uso;
- c) individuare quindi il valore recuperabile, quale maggiore dei suindicati valori a) e b);
- d) confrontare il valore contabile dell'*asset* con il suo valore recuperabile.

Laddove il valore contabile sia superiore al valore recuperabile, si procederà ad apportare una svalutazione, pari alla differenza tra il valore contabile ed il valore recuperabile, da rilevare nell'ambito del conto economico.

Nel diverso caso in cui il valore contabile dovesse essere inferiore al valore recuperabile, non verrà invece effettuata alcuna svalutazione, ed al più si potrà verificare l'esigenza di un ripristino di valore laddove fossero state fatte in precedenza delle svalutazioni.

Ben si può comprendere come la finalità ultima del *test* sia pertanto quella di evitare che un determinato bene continui a rimanere iscritto tra le immobilizzazioni ad un determinato valore contabile, allorché questo sia superiore al suo valore recuperabile.

Considerazione che torna oggi d'attualità, e della quale si dovrà tenere considerazione allorché si valuteranno le implicazioni sul valore contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dall'utilizzo di taluni provvedimenti emergenziali adottati dal legislatore per contenere gli impatti del COVID-19 sul bilancio dell'esercizio 2020, quali la rivalutazione dei beni di impresa^[3], e la possibilità di non imputare a conto economico gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

In ambito nazionale a dare contenuto alla disciplina delle perdite durevoli prevista dal Codice civile si sono susseguiti via via nel tempo contributi della prassi operativa^[4] e della prassi contabile. Quest'ultima, in particolare, è intervenuta con l'emanazione di un apposito principio contabile rappresentato dall'OIC 9.

Lo *standard setter* nazionale, a differenza di quanto previsto dalla prassi contabile internazionale, individua tuttavia due diverse impostazioni, che cambiano in funzione della dimensione dell'impresa:

- l'approccio normale, basato sull'attualizzazione dei flussi finanziari e più in generale sul procedimento tecnico-contabile derivato dal principio contabile internazionale;

- l'approccio semplificato, applicabile alle imprese di minori dimensioni e basato sul concetto di capacità di ammortamento, ossia sui flussi reddituali.

È probabilmente quest'ultimo il procedimento più trascurato nell'esperienza pratica, sia perché si tende a ritenere (erroneamente) l'*impairment test* una procedura destinata alle imprese di maggiori dimensioni, sia perché molto spesso le imprese di minori dimensioni sono prive degli strumenti necessari per consentirne una corretta implementazione.

L'approccio semplificato

Non vi è dubbio che la corretta implementazione dell'*impairment test* sia una procedura complessa, di non semplice applicazione, nonché onerosa. A questo si aggiunga che il redattore di bilancio deve avere, oltre alle generali conoscenze contabili, anche specifiche competenze nell'elaborazione di piani pluriennali, nonché in ambito finanziario.

A maggior ragione, evidentemente, l'implementazione del modello ordinario di questa procedura nell'ambito di imprese di minori dimensioni, le quali nella maggior parte dei casi sono dotate di reparti amministrativi poco strutturati e prive generalmente delle competenze sopra indicate, risulterà un'impresa ancor più ardua.

Proprio in considerazione di tale problematica l'OIC 9 ha previsto un'apposita procedura semplificata per la determinazione delle perdite durevoli di valore^[5].

In particolare, in considerazione di quanto previsto dal § 30 del principio contabile in commento, possono (e non "devono") fare ricorso alla procedura semplificata le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ossia "le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità,
- totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro".

Allo stesso modo la disciplina agevolativa è applicabile anche alle c.d. microimprese, come definite dall'art. 2435-ter del c.c., mentre non può essere utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Le imprese di minori dimensioni hanno pertanto una duplice opzione, potendo utilizzare la procedura di *impairment* sia nella sua impostazione ordinaria, sia nell'approccio semplificato.

Quest'ultimo, da un punto di vista concettuale, muove dalle stesse basi sulle quali è costruito il modello ordinario, ma con alcune diverse assunzioni fondamentali:

- l'unità generatrice di cassa (UGC), nella maggior parte delle imprese di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società, e conseguentemente non è necessario indagare per la puntuale individuazione di eventuali differenti UGC;

- i flussi di reddito, nell'ipotesi di una dinamica del circolante tendenzialmente stabile, sono una buona approssimazione dei flussi di cassa.

In tale prospettiva assume particolare rilevanza la capacità di ammortamento dell'impresa in un dato esercizio ossia, in base alla definizione prevista al § 9 dell'OIC 9, il "margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni".

Nulla vieta, comunque, che l'impresa possa identificare due o più distinte UGC, perché ad esempio possiede due distinti stabilimenti. In tal caso il metodo semplificato potrà essere applicato alle due UGC, previa identificazione di opportuni criteri di ripartizione di eventuali costi indiretti comuni.

Aspetti comuni e divergenze con la procedura ordinaria

Quale che sia la dimensione dell'impresa è sempre onere del redattore del bilancio valutare preliminarmente alla fine di ogni esercizio se esiste, o meno, un indicatore tale da poter far ritenere che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.

Nel caso in cui dovesse emergere la presenza di tale indicatore, la società dovrà procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e, nel caso in cui tale valore dovesse risultare inferiore al corrispondente valore netto contabile, procederà con la rilevazione di una svalutazione.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, precisa l'OIC 9 al § 16, la società non procederà invece alla determinazione del valore recuperabile.

È quindi di primaria importanza per la corretta applicazione del *test di impairment* il preventivo e corretto esame fatto dal redattore del bilancio finalizzato ad appurare l'effettiva esistenza degli indicatori, alla presenza dei quali scatterà l'obbligo di applicazione del procedimento in commento.

Anche con l'approccio semplificato il redattore del bilancio deve quindi preventivamente indagare sull'esistenza di indicatori di perdite durevoli di valore.

Nello specifico dovrà verificare la presenza di quei segnali meglio identificati, a titolo esemplificativo, dal § 31 dell'OIC 9, ed in particolare dovrà prendere in considerazione:

- il valore di mercato di un'attività, ed in particolare modo se questo è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;

- la manifestazione durante l'esercizio, o la previsione di manifestazione nel futuro prossimo, di variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;

- il valore contabile delle attività nette della società, allorché questi sia superiore al loro *fair value* stimato della società. Nell'ipotesi di un'unica UCG tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società;

- se l'obsolescenza, o il deterioramento fisico, di un'attività risulta evidente;

- se nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si può supporre che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti sono riferibili a casi quali la cessazione dell'utilizzo dell'attività, la predisposizione di piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, la predisposizione di piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista, la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione e l'informativa interna dalla quale risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

Alla presenza di uno, o più, dei suddetti indicatori il redattore di bilancio deve quindi procedere con l'applicazione del *test*.

La principale peculiarità che contraddistingue l'impostazione semplificata dall'approccio ordinario dell'*impairment test* è rappresentata dalle modalità attraverso le quali si perviene alla verifica della sostenibilità degli investimenti. Mentre nell'approccio ordinario il valore d'uso è determinato sulla base dei flussi di cassa riferibili alla singola immobilizzazione, o all'UGC del caso, nell'impostazione semplificata si fa invece riferimento alla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso, ossia alla capacità di ammortamento.

Non vi sono invece differenze per quanto concerne la determinazione del *fair value*.

La migliore evidenza di quest'ultimo parametro è in teoria rappresentata dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Si tratta tuttavia di un caso non sempre frequente nell'esperienza pratica sia perché può mancare l'accordo vincolante, sia perché laddove esistente, in taluni casi, per le pattuizioni in esso contenute (ad esempio prezzo eccessivamente basso), potrebbe non essere stato accettato.

Se non esiste un accordo vincolante di vendita, occorre fare riferimento ad un mercato attivo per una specifica attività. Anche in tal caso, tuttavia, mentre in taluni contesti potrebbe essere presente un mercato attivo, come ad esempio per le transazioni immobiliari, per talune altre attività, quali le immobilizzazioni immateriali, potrebbe non essercene alcuno.

In tale ultimo scenario, il *fair value* dovrà essere determinato in base alle indicazioni del § 21 dell'OIC 9 avendo a riferimento le migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Si potrà, ad esempio, fare riferimento all'evidenza di recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

È bene ricordare che al *fair value* così determinato devono essere sottratti i costi di vendita. Si tratta di importi talvolta significativi, afferenti a voci meglio individuate dal § 5 dell'OIC 9, e riferibili alle spese legali connesse alla transazione, alle imposte e ai costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.

Ritornando al concetto della capacità di ammortamento, questa deve essere determinata avendo a riferimento i flussi economici, per i quali tuttavia lo *standard setter* nazionale non fornisce particolari definizioni.

Qualche utile indicazione in tal senso la si può comunque ottenere dagli esempi applicativi riportati in calce all'OIC 9, ancorché questi non siano parte integrante dello stesso.

In particolare, i flussi economici cui fare riferimento sono rappresentati da:

- i ricavi di vendita;
- i costi di produzione diretti e indiretti, esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- gli oneri finanziari;
- le imposte sulla gestione caratteristica^[6].

È possibile notare come tra le componenti reddituali indicate negli esempi forniti dall'OIC 9, a differenza di quanto avviene nella procedura ordinaria, siano presenti anche gli oneri finanziari e le imposte. Il principio contabile, tuttavia, non fornisce alcuna motivazione in merito a questa impostazione.

È solo il caso di evidenziare, peraltro, come ambedue le componenti di costo incideranno in termini negativi sulle capacità reddituali dell'impresa.

Con particolare riferimento agli oneri finanziari, l'inclusione di questa voce avrà come principale conseguenza il fatto che la struttura finanziaria dell'impresa, a differenza di quanto avviene nel modello ordinario, potrà penalizzare (o avvantaggiare) l'applicazione del *test* semplificato.

Tanto più l'impresa farà ricorso ad indebitamento oneroso per finanziare la propria attività assoggettata all'*impairment test*, e tanto minori saranno i flussi reddituali attraverso i quali determinare la propria capacità di ammortamento. In tal caso, è ragionevole ipotizzare una maggior probabilità di dover apportare una svalutazione ad un'attività finanziata con ricorso al debito, rispetto ad un'attività finanziata interamente con mezzi propri dei soci.

Ulteriore differenza rispetto al modello ordinario è la mancata attualizzazione dei flussi reddituali. A tal proposito al § 15 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte dal principio contabile in commento viene precisato che "per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente. Da questa prospettiva, l'applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l'attività dell'investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell'investimento è da questi visto nella sua globalità".

Un aspetto comune a entrambi i modelli è invece quello di fare riferimento a una situazione di gestione corrente dell'impresa e in particolare, si vedrà meglio a breve, alle condizioni correnti quali esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Ciò significa che anche nel modello semplificato, nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento, il redattore di bilancio dovrà fare riferimento, per quanto previsto dal § 33 dell'OIC 9, alla struttura produttiva esistente alla data di riferimento del bilancio, senza considerare, ad esempio, gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Dovrà invece tenere in considerazione degli ammortamenti relativi a tutti quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, hanno la funzione di mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.

Allo stesso modo, considerato che al § 12 delle citate motivazioni viene espressamente previsto che "l'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base" si deve ritenere, ancorché non sia espressamente previsto, che anche i flussi reddituali debbano fare riferimento a condizioni correnti. Ciò significa che anche in tal caso non si dovrà tenere in considerazione, ad esempio:

- dei benefici economici di una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, quali ad esempio le riduzioni sui costi del personale (o per converso dei costi connessi al pagamento di incentivi all'esodo derivanti dalla riduzione della forza lavoro); oppure
- i benefici economici conseguenti al miglioramento o all'ottimizzazione del rendimento dell'attività, quale ad esempio il miglioramento della produttività di un impianto.

Tale impostazione ha trovato ulteriore conforto da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità anche la scorsa primavera, allorché questo è intervenuto per chiarire agli operatori che gli impatti del COVID-19 non

dovevano essere considerati nella procedura di *impairment test* del bilancio 2019.

Nello specifico, lo *standard setter* nazionale ha per l'appunto ricordato come il § 25 dell'OIC 9 preveda che i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni debbano essere stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Allo stesso tempo ha altresì rammentato come il § 59 (b) dell'OIC 29 - in tema di fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che non devono essere recepiti nel bilancio - preveda, come esempio, il caso dell'evento catastrofico, quale la distruzione di un impianto, avvenuto successivamente alla data di chiusura.

Dal combinato disposto dei suddetti paragrafi ne consegue che le condizioni correnti a cui fa riferimento il § 25 dell'OIC 9 devono essere riferite a quelle esistenti alla data di riferimento del bilancio.

L'Organismo Italiano di Contabilità è quindi giunto a concludere che, ai sensi dell'OIC 29, il COVID-19 è un evento successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio 2019, e conseguentemente che:

- "il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il *impairment*, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione;
- ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa".

Conclusioni che devono ritenersi estese anche alle imprese minori che adottano l'approccio semplificato in quanto, come già precisato, quest'ultimo condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base.

Si tratta, a ben vedere, di considerazioni pienamente condivisibili che hanno consentito di tenere fuori dall'*impairment test* dei bilanci 2019 gli impatti del COVID-19 in quanto fatto successivo alla chiusura di quell'esercizio, ma per le quali, *mutatis mutandi*, si dovrà invece considerare a pieno titolo il COVID-19 quale elemento rilevante per la procedura in commento del bilancio dell'esercizio 2020^[7].

Altro aspetto comune a entrambi i modelli è quello relativo alla valorizzazione del *terminal value*. Anche nel modello semplificato, ove al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, alcune immobilizzazioni presentino ancora un residuo valore economico significativo, tale valore, dovrà concorrere alla determinazione della capacità di ammortamento. A tal riguardo sempre il § 33 dell'OIC 9 indica come valore economico significativo "il valore terminale recuperabile dell'immobilizzazione al termine dell'orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data".

Lo stesso § 33 prevede al riguardo che il valore economico residuo sia determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione potrà produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita.

Rimanendo sempre nell'ambito delle similitudini tra i due modelli, si può ancora evidenziare come anche nel modello semplificato l'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento non dovrebbe superare generalmente i 5 anni. Anche in tal caso, sarebbe opportuno che i dati utilizzati per effettuare il *test* di *impairment* derivassero da un piano industriale regolarmente approvato dall'organo amministrativo della società.

Al riguardo non va dimenticato, tuttavia, quanto appena indicato sul fatto che il *test* deve riguardare esclusivamente la gestione corrente dell'impresa. Il piano industriale, per contro, potrebbe recepire anche aspetti di carattere straordinario o non ricorrente e i relativi impatti quantitativi sui conti economici, e sugli stati patrimoniali prospettici.

Più correttamente, pertanto, i dati da utilizzare per la valutazione della presenza di perdite durevoli di attività materiali e immateriali "deriveranno" dal *business plan* approvato dall'organo amministrativo, ma non sempre questo elaborato contabile potrà essere preso *tout court* per effettuare il *test*.

Nel modello semplificato l'*impairment test* si deve intendere superato se le prospettive economiche future dell'impresa, ossia la capacità di ammortamento complessiva relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, saranno sufficienti a garantire la copertura degli ammortamenti.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica necessariamente un obbligo a svalutare. È tuttavia necessario che in altri esercizi del periodo di riferimento emerga la capacità dell'impresa di generare utili di importo tale da compensare le perdite.

Appurata l'esistenza di una perdita di valore, come nel modello ordinario, questa deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro

valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società potrà attribuire la perdita alle singole immobilizzazioni.

Determinazione della perdita durevole di valore con l'approccio semplificato

Per comprendere le modalità operative del modello semplificato è possibile fare riferimento ai due esempi riportati in calce all'OIC 9, i quali tuttavia non rappresentano parte integrante del principio.

I casi proposti, peraltro, fanno riferimento ad ipotetici, e probabilmente poco frequenti, scenari nei quali al termine del periodo quinquennale previsto per la misurazione della capacità di ammortamento, le attività materiali e immateriali hanno un valore netto contabile pari a zero.

È evidente che nell'esperienza pratica sarà più facile imbattersi in casi nei quali, alla fine del periodo di riferimento del piano, il valore contabile delle attività assoggettate al test è ancora positivo. Ciò in quanto il relativo processo di ammortamento, di norma, prosegue e termina in un arco temporale più lungo rispetto a quello alla base del piano.

Partendo dai suddetti esempi è tuttavia possibile sviluppare ulteriori considerazioni che consentono di meglio comprendere le logiche di funzionamento del modello semplificato.

Si ipotizzi che una società abbia iscritto in bilancio al 31 dicembre dell'esercizio n immobilizzazioni per un valore netto contabile di 4.300, ed in particolare:

- cespiti X: valore netto contabile 2.700, vita utile residua 9 anni;
- cespiti Y: valore netto contabile 1.000, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 600, vita utile residua 6 anni.

I valori netti contabili dei cespiti X e Y e dell'avviamento sono già comprensivi della quota di ammortamento maturata nell'esercizio n .

Si ipotizzi per semplicità che il *fair value* sia inferiore alla capacità di ammortamento dell'impresa come di seguito determinata, e si ipotizzi inoltre un carico fiscale determinato forfettariamente in ragione del 30%.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile si farà pertanto riferimento alla capacità di ammortamento della società, la quale verrà determinata sulla base delle informazioni assunte dalle risultanze del piano industriale al periodo $n+1 / n+5$ approvato dall'organo amministrativo (Tavola 1).

Tavola 1 - Piano industriale $n+1 / n+5$

Voce	$n+1$	$n+2$	$n+3$	$n+4$	$n+5$	Totale
Ricavi	2.800	3.200	3.500	3.800	3.800	17.100
Costi monetari diretti e indiretti di produzione	-2.100	-2.400	-2.750	-3.000	-3.000	-13.250
EBITDA	700	800	750	800	800	3.850
Ammortamento cespiti X	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
Ammortamento cespiti Y	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
Ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
EBIT	100	200	150	200	200	850
Oneri finanziari	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Risultato ante imposte	20	120	70	120	120	450
Imposte	-6	-36	-21	-36	-36	-135
Risultato netto	14	84	49	84	84	315

La capacità di ammortamento è determinata dalla sommatoria del risultato netto e degli ammortamenti previsti negli anni di piano (Tavola 2).

Tavola 2 - Capacità di ammortamento

Voce	$n+1$	$n+2$	$n+3$	$n+4$	$n+5$	Totale
Risultato netto	14	84	49	84	84	315
Ammortamenti	600	600	600	600	600	3.000
Capacità di ammortamento	614	684	649	684	684	3.315

Nel caso in questione la capacità di ammortamento complessiva (3.315) è superiore alla sommatoria degli ammortamenti previsti nell'arco di piano (3.000):

Σ Ammortamenti	3.000
Σ Capacità di ammortamento	3.315
Differenza	+315

La capacità di ammortamento complessiva così determinata, tuttavia, è di valore inferiore al valore netto contabile delle attività assoggettate all'*impairment test* (4.300):

Valore netto contabile	4.300
Σ Capacità di ammortamento	3.315
Differenza	-985

Per quanto previsto dal § 35 dell'OIC 9 "il *test* di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti".

Si può al riguardo notare come il principio contabile in commento, mentre da un lato precisi espressamente che la capacità di ammortamento da prendere in considerazione è quella relativa all'orizzonte di piano preso a riferimento (nel caso di specie 5 anni), non usi la medesima limitazione dell'orizzonte temporale con riferimento agli ammortamenti.

Ne consegue pertanto che il *impairment* delle immobilizzazioni potrà considerarsi superato solo quando sarà possibile determinare un *terminal value* delle immobilizzazioni di importo pari o superiore alla suddetta differenza, oppure quando la gestione futura potrà ragionevolmente garantire la copertura dei restanti ammortamenti. In tal caso, si dovrà pertanto verificare ulteriormente se, quanto meno in linea tendenziale, è possibile prevedere che l'impresa riesca a coprire negli anni fuori piano la differenza negativa tra il valore recuperabile ed il valore netto contabile.

Nel caso in esame la differenza di 985 è determinata, per l'appunto, dal confronto tra il valore netto contabile (4.300) e il totale della capacità di ammortamento (3.315).

Il redattore del bilancio dovrà pertanto verificare se è determinabile il *terminal value* delle immobilizzazioni e/o se in linea tendenziale è prevedibile che l'impresa sia in condizione di recuperare anche tale differenza. Ciò, a ben vedere, verificando se a partire dall'anno $n+6$ sarà in condizione di generare benefici futuri, o attraverso l'uso dei beni o attraverso la vendita degli stessi, pari almeno ad un ammontare di 985.

In base alle conclusioni cui giungerà il redattore di bilancio potrà:

- effettuare una svalutazione per allineare il valore netto contabile delle attività alla capacità di ammortamento, attribuendola prioritariamente all'avviamento; oppure
- non svalutare alcuna voce tenendo a tal riguardo in considerazione anche dei benefici futuri successivi al periodo di piano.

Ipotizzando nell'esempio proposto che l'impresa sia in condizione di recuperare tale differenza con i futuri flussi di cassa limitatamente a 900, la rilevazione contabile della conseguente svalutazione di 85, da imputarsi nel caso a riduzione dell'avviamento come indicato dal § 35 dell'OIC 9, sarà la seguente:

Svalutazione avviamento (B.10c)	85	
F.do svalutazione avviamento (B.I.5)		85

Occorre in proposito ricordare che a decorrere dall'anno $n+1$ gli ammortamenti dell'*asset* interessato dall'*impairment test* dovranno essere calcolati sul valore netto contabile quale risultante dopo aver recepito la svalutazione^[8].

Il ripristino di valore

Si è sin qui visto come il redattore di bilancio, ove riscontri che alla data della chiusura dell'esercizio una data immobilizzazione abbia evidenziato una perdita durevole di valore, deve procedere a rilevare nel conto economico tale perdita, al fine di iscrivere l'immobilizzazione in questione a tale minore valore.

Lo stesso art. 2426, comma 1, n. 3, del c.c. prevede tuttavia che "il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento".

L'eventuale svalutazione effettuata per tenere conto della perdita durevole di valore deve pertanto essere ripristinata, ove siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata, tenendo conto tuttavia, che il ripristino di

valore non riguarderà per l'intero importo della svalutazione a suo tempo effettuata, ma dovrà essere attuato nei limiti del valore che la stessa attività avrebbe avuto se tale rettifica non fosse stata fatta.

Quanto appena illustrato non vale peraltro per tutte le svalutazioni.

L'art. 2426, comma 1, n. 3, del c.c. prevede infatti che non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento.

Allo stesso tempo il § 29 dell'OIC 9 precisa ulteriormente che "non è inoltre ammesso l'eventuale ripristino delle svalutazioni effettuate sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'art. 2426 Codice civile".

Ne consegue pertanto che, ove in un determinato esercizio si sia proceduto a svalutare l'avviamento presente in bilancio, o eventuali oneri pluriennali, e nel corso di un successivo esercizio, a seguito di mutate condizioni, l'*impairment test* porti a risultati tali da consentire di recuperare, in linea teorica, la svalutazione all'epoca effettuata, ciò non potrà essere recepito in sede di bilancio.

Nel diverso caso in cui una precedente svalutazione abbia interessato altra e differente immobilizzazione (ad esempio un impianto), la rilevazione contabile del ripristino di valore sarà la seguente:

F.do svalutazione impianto (B.I.2)	x	
Sopravvenienza attiva (A.5)		x

Note:

[*] Dottore Commercialista in Modena, Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

[1] Cfr. Organismo Italiano di Contabilità, *OIC 9 e COVID-19-Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019*, Comunicazione del 5 maggio 2020.

[2] Per maggiori considerazioni in merito all'*impairment test* delle partecipazioni si veda L. Pozza - C. Mancini, "IAS 36 - Impairment of assets: il test di impairment delle partecipazioni", in *Riv. dot. com.*, n. 1/2006, pag. 51 ss.; A. Savoia, "L'*impairment test* delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie", in *il fisco*, n. 27/2019, pag. 2659 ss.

[3] Per maggiori approfondimenti si rinvia a Organismo Italiano di Contabilità, *Legge 13 ottobre 2020, n. 126 Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*, bozza del Documento interpretativo n. 7, ottobre 2020.

[4] Si veda Commissione Principi Contabili CNDC, *Guida all'applicazione dell'impairment test dello IAS 36 (Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie)*, febbraio 2006; Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La svalutazione delle immobilizzazioni tecniche alla luce dell'OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Problematiche tecniche ed operative*, circolare del 15 marzo 2015.

[5] Per un esame di alcuni contributi sugli aspetti operativi della procedura semplificata si veda F. Giunta - M. Pisani, *Il bilancio*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017, pag. 517; A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 100; G. Savioli, *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*, Giuffrè, Milano, 2017, pag. 164; C. Mezzabotta, "OIC 9: svalutazioni 'su misura'", in *Bil. red. imp.*, n. 3/2014, pag. 36 ss.

[6] All'inclusione di tale componente si perviene considerato che nell'esempio rappresentato dal Caso 1 riportato in calce all'OIC 9, l'Organismo Italiano di Contabilità indica "Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero". Da ciò ne consegue che se l'aliquota fiscale fosse stata differente da zero, la capacità di ammortamento sarebbe stata influenzata negativamente dal carico fiscale. Ad analoghe conclusioni si perviene dall'esame dell'esempio riportato da Fondazione Nazionale dei Commercialisti, op. cit., pag. 16.

[7] In tal senso si veda anche il richiamo di attenzione n. 8/2020 Consob, *COVID-19 - Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria*, del 16 luglio 2020. In tale documento, con riferimento alle semestrali 2020, viene precisato che "assumono rilievo nella redazione delle prossime rendicontazioni semestrali le valutazioni che gli amministratori sono chiamati ad effettuare ai sensi dello IAS 36 'Riduzione di valore delle attività' (IAS 36, paragrafi 9 e 12), in particolare dovrà essere valutato se gli effetti dell'epidemia COVID-19 costituiscono indicatori di perdita di valore tali da richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche sulla recuperabilità delle attività".

[8] Cfr. P. Pisoni - F. Bava - A. De valle, "Svalutazioni per perdite di valore delle immobilizzazioni (OIC 9): iscrizione della fiscalità anticipata (OIC 25)", in *il fisco*, n. 43/2014, pag. 4209. Si segnala al riguardo come il tema dei minori ammortamenti rilevati a bilancio a seguito di svalutazioni di immobilizzazioni non rilevanti ai fini fiscali sia stato trattato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 98/E del 19 dicembre 2018. La soluzione al problema passa per la dichiarazione dei redditi come indicato nella citata risoluzione. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato come "possano essere dedotte ai fini IRES delle quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto economico, effettuando delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi" e come "le predette variazioni in diminuzione debbano essere determinate nella misura massima pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale calcolata in base al coefficiente previsto dal Decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e la quota di ammortamento imputata a conto economico". Prosegue l'Agenzia delle entrate chiarendo come "tale soluzione [...] consente di riassorbire, nel minor tempo possibile, il disallineamento tra valore civile e valore fiscale del bene strumentale generato dalla svalutazione di bilancio".

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.